

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI: Artt. 50 e 54, d.lgs. n. 267 del 2000 - Sindaco - Ordine di mettere in sicurezza un immobile pericolante entro 10 giorni - Ove sia stata disposta la demolizione di tutte le parti pericolanti sulla base di una relazione del Comando della Polizia Locale - Illegittimità.

Tar Lombardia - Milano, Sez. IV, 8 marzo 2022, n. 549

“[...] nel caso in cui intervenga un provvedimento extra ordinem del Sindaco, i presupposti di un tale intervento straordinario devono essere individuati e verificati, nella loro sussistenza, in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di derogare alla normativa vigente, anche di rango primario, in assenza degli elementi che ne giustificano l'adozione [...].

Con riguardo alle ordinanze sindacali, in generale, è stato osservato che le stesse possono incidere, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le persone presenti in un dato territorio), sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrative, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati, determinando una compressione della libertà e della proprietà individuale, che pure costituiscono principi tutelati dalla Carta costituzionale [...].

Pertanto, il ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti deve essere riservato alle sole fattispecie in cui ne ricorrono i presupposti giustificativi, da riscontrare in maniera rigorosa e di cui deve essere data una interpretazione fortemente restrittiva [...].”

FATTO

Con ricorso notificato in data 6 settembre 2021 e depositato il 17 settembre successivo, la ricorrente ha impugnato, tra l'altro, l'ordinanza del Sindaco del Comune di Carlazzo n. 13 del 26 maggio 2021, con cui le è stato ordinato di mettere in sicurezza, a propria cura e spese, il fabbricato di sua proprietà sito in Carlazzo, Loc. Calventina (fg. 4, mapp. 1146), con avvio immediato delle operazioni e conclusione delle stesse entro e non oltre i dieci giorni.

Il Sindaco del Comune di Carlazzo, sulla base del verbale di sopralluogo datato 25 maggio 2021, prot. n. 8116, redatto da un Agente della Polizia locale – riguardante l'immobile sito in Loc. Calventina (fg. 4, mapp. 1146), di proprietà della ricorrente, versante in “*pessimo stato di manutenzione e ... pericolosità per la pubblica e privata incolumità*” –, ha adottato, ai sensi degli artt. 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000, l'ordinanza n. 13 del 26 maggio 2021, con cui è stato ordinato alla proprietaria “*la messa in sicurezza del Fabbricato, a propria cura e spese, con avvio immediato delle operazioni e conclusione delle stesse entro e non oltre i 10 giorni dalla data della presente*”, provvedendo alla “*demolizione di tutte le parti pericolanti*

dell'immobile, copertura e murature, limitatamente alle parti lesionate e pericolanti, la posa di dispositivi di protezione collettiva al fine di scongiurare pericolo per la privata e pubblica incolumità, e gli interventi di rinforzo e messa in sicurezza strutturale, nonché la esecuzione di smaltimento o rifiuto dei materiali provenienti dalla demolizione ed alla pulizia dei rifiuti presenti”. Tale ordinanza, comunicata in data 7 giugno 2021, non è stata preceduta da alcun avviso di avvio del procedimento, né da altra comunicazione del Comune; al ricevimento dell'ordinanza, la proprietaria ha incaricato immediatamente un legale al fine dare un riscontro al Comune e contestare la sussistenza dei presupposti per la sua adozione, segnalando altresì l'avvenuto affidamento di un incarico a *“una Impresa Edile per mettere in atto tutti gli interventi provvisori eventualmente necessari ad evitare la caduta di qualsiasi manufatto sulla pubblica via e, per quanto effettivamente occorra, alla messa in sicurezza dell'edificio”*. In seguito a ulteriori comunicazioni, attraverso le quali la proprietaria ha reso edotto il Comune delle iniziative intraprese per mettere in sicurezza l'immobile, vista la perdurante inerzia dell'Amministrazione, è stato proposto il ricorso con cui è stato chiesto l'annullamento dell'ordinanza sindacale n. 13 del 26 maggio 2021.

A sostegno del gravame sono stati dedotti, in primo luogo, la violazione degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e l'abuso per sviamento del potere previsto da tali norme.

Inoltre sono stati dedotti la violazione dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e degli artt. 1, 3 e 7 della legge n. 241 del 1990 e l'eccesso di potere anche sotto il profilo della impossibilità materiale e tecnica di osservare il termine imposto per gli interventi.

Infine, sono stati dedotti la violazione dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e l'eccesso di potere per sproporzione delle misure imposte, per impossibilità materiale tecnica di osservanza del termine di adempimento e per totale difetto di collaborazione dell'Amministrazione.

Il Comune di Carlazzo, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Con l'ordinanza n. 1067/2021 è stata accolta, ai fini del riesame, la domanda cautelare ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.

In prossimità dell'udienza di merito, la difesa della parte ricorrente ha segnalato e documentato l'effettuazione di limitati interventi di messa in sicurezza dell'immobile ancora necessari, essendo ciò finalizzato a eliminare definitivamente ogni ipotetico pericolo per la pubblica incolumità.

Alla pubblica udienza del 2 marzo 2022, il Collegio, preso atto della richiesta del difensore della ricorrente di passaggio in decisione della causa senza discussione, ha trattenuto in decisione la controversia.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la terza doglianza del ricorso (rubricata al n. 4), da trattare in via preliminare, stante la sua portata assorbente, si assume la sproporzione delle misure imposte nell'ordinanza impugnata, ovvero la disposta la demolizione di tutte le parti pericolanti dell'immobile, e il totale difetto di ogni adeguato accertamento tecnico, da cui non si desumerebbero con precisione i lavori da eseguire sul fabbricato.

2.1. La censura è fondata.

Come già rilevato in sede di ordinanza cautelare, attraverso la quale è stato disposto *“un compiuto riesame, da parte del Comune, delle condizioni dell'edificio, volto all'individuazione delle più appropriate misure di messa in sicurezza dell'immobile”*, rimasto tuttavia ineseguito, le misure previste nell'ordinanza impugnata risultano sproporzionate rispetto alle esigenze di messa in sicurezza del fabbricato secondo quanto emergente dalla stessa documentazione versata in giudizio; inoltre si rileva una eccessiva genericità nell'individuazione delle parti dell'immobile da demolire rispetto alle altre da mettere in sicurezza in altro modo.

L'attività istruttoria – peraltro svolta da un Agente della Polizia locale, non dotato delle competenze tecniche necessarie – risulta assolutamente carente e non evidenzia incontrovertibilmente la sussistenza di effettive ragioni di necessità che impongono un obbligo di provvedere, non riscontrandosi gli elementi di fatto rilevanti in grado di giustificare l'intervento comunale di urgenza (cfr. la relazione del tecnico di parte: all. 8 al ricorso); in tal modo non si rinvergono i presupposti idonei per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente (cfr. Consiglio di Stato, V, 29 maggio 2019, n. 3580; 21 febbraio 2017, n. 774; 22 marzo 2016, n. 1189; T.A.R. Lombardia, Milano, III, 23 giugno 2021, n. 1537; T.A.R. Valle d'Aosta, 20 febbraio 2020, n. 7)

Del resto, nel caso in cui intervenga un provvedimento extra ordinem del Sindaco, i presupposti di un tale intervento straordinario devono essere individuati e verificati, nella loro sussistenza, in modo rigoroso, rischiandosi altrimenti di derogare alla normativa vigente, anche di rango primario, in assenza degli elementi che ne giustificano l'adozione (cfr. Consiglio di Stato, IV, 23 giugno 2021, n. 4802).

Con riguardo alle ordinanze sindacali, in generale, è stato osservato che le stesse possono incidere, per la natura delle loro finalità (incolumità pubblica e sicurezza urbana) e per i loro destinatari (le persone presenti in un dato territorio), sulla sfera generale di libertà dei singoli e delle comunità amministrative, ponendo prescrizioni di comportamento, divieti, obblighi di fare e di non fare, che, pur indirizzati alla tutela di beni pubblici importanti, impongono comunque, in maggiore o minore misura, restrizioni ai soggetti considerati, determinando una compressione della libertà e della

proprietà individuale, che pure costituiscono principi tutelati dalla Carta costituzionale (Corte costituzionale, sentenza n. 115 del 7 aprile 2011).

Pertanto, il ricorso allo strumento delle ordinanze contingibili e urgenti deve essere riservato alle sole fattispecie in cui ne ricorrono i presupposti giustificativi, da riscontrare in maniera rigorosa e di cui deve essere data una interpretazione fortemente restrittiva (T.A.R. Valle d'Aosta, 20 febbraio 2020, n. 7).

Nella fattispecie oggetto di esame le carenze istruttorie riscontrate, dimostrate anche dalla documentazione versata in giudizio dalla parte ricorrente (cfr. all. 8 e 10 al ricorso), da cui si ricava l'assenza di pericoli imminenti e di rilevante portata, unitamente alla evidente genericità degli interventi imposti nel caso specifico (cfr. Consiglio di Stato, II, 22 maggio 2020, n. 3256), rendono illegittima l'ordinanza sindacale impugnata.

2.2. Ne discende l'accoglimento della scrutinata doglianza.

3. La fondatezza dell'esaminata censura, previo assorbimento dei restanti motivi, determina l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'atto con lo stesso ricorso impugnato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso indicato in epigrafe e, per l'effetto, annulla l'ordinanza del Sindaco del Comune di Carlazzo n. 13 del 26 maggio 2021 con lo stesso ricorso impugnata.

Condanna il Comune di Carlazzo al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente nella misura di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre oneri e spese generali; dispone altresì la rifusione del contributo unificato in favore della parte ricorrente a carico del Comune di Carlazzo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 2 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere, Estensore

IL SEGRETARIO